



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 in data 07-12-2017

Oggetto: RICOGNIZIONE SPESE OGGETTO DI TAGLIO A LEGISLAZIONE VIGENTE - RINVIO

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di **Dicembre** alle ore **08:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Mariala quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legge n. 78 del 31.05.2010 "manovra correttiva 2010 — misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010, convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni che prevede una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali, in particolare all'art.6, commi 7-14;

Rilevato che, a legislazione vigente, la percentuale di riduzione è la seguente:

Parametro di riferimento	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Spesa 2009	Studi e consulenze (art. 6 comma7)	16% nel 2014 (15% nel 2015) + limite rapportato spesa personale	Illecito disciplinare Responsabilità erariale, nullità atti
Spesa 2009	Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità (art. 6 comma8)	80%	
Spesa 2009	Sponsorizzazioni (art. 6 comma9)	divieto	
Spesa 2009	Spese per missioni (art. 6 comma10)	50%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Spesa 2009	Spese per attività di formazione (art. 6 comma13)	50%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale

Preso atto che:

-l'articolo 6 comma 10 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;

-l'interpretazione della Corte dei conti, Sez. AUT., parere 26/2013, è nel senso che nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa, gli enti locali abbiano la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi (posizione avvalorata dalla sentenza della Corte Cost. 13972012);

-l'articolo 6 comma 12 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi; l'articolo 6 comma 14 prevede che i limiti alle spese per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

Visto l'art.22, comma 5-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che testualmente recita:

“1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.”

Dato atto che:

-il limite per l'acquisto di autovetture è stato in vigore fino al 31.12.2016 in forza dell' art. 1, comma 636, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che prorogato sino a tale data la vigenza dell'art. 1, comma 143 della legge 228/2012;

-il limite per l'acquisto di mobili ed arredi è stato in vigore sino al 31.12.2016 in forza dell'art.1, comma 141 della legge 228/2012;

Dato atto che:

- i responsabili di servizio hanno ritenuto opportuno effettuare una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dai conti consuntivi 2009-2011, al fine di applicare correttamente i tagli anzidetti;
- tale attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge sotto evidenziate:

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenza e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con Delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative; -negli incarichi di ricerca anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio; -gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi per tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; - rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; - appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
Spese	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche

rappresentanza

che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. In ogni caso sono escluse le spese provenienti da soggetti esterni alla P.A, pubblici o privati (Corte Conti Piemonte 37/2011 e Sez.Riun.7/2011, contr.).

Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>
Convegni e mostre	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre secondo la definizione contenuta nel parere della Corte dei Conti Friuli n.11184 del 10/4/2014, in base alla quale sono escluse dalla riduzione le spese ricomprese nella "mission istituzionale" dell'Ente</p>
Sponsorizzazioni	<p>Il divieto riguarda l'attività di sponsorizzazione cosiddetta attiva, dove cioè la P.A. interviene in qualità di "sponsor" e non di "spese".</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Non sono state considerate le spese viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.</p> <p>Si precisa che agli amministratori comunali sono state rimborsate solo le spese vive sostenute per i viaggi (biglietti dei mezzi pubblici e pedaggi autostradali).</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.</p> <p>Sono state escluse dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none">- i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali ad esempio la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, e l'affiancamento;- le spese per la formazione obbligatoria (Corte dei Conti E.R. 18/2011, Contr.).

Ritenuto che, dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello schema sopra riportato e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell'anno 2009-2011, emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2018, ove applicabili:

	Spesa anno di riferimento	Limite massimo anno 2017
Spesa per consulenza e studi	0	0
Spese di rappresentanza	1.458,00	291,60
Pubblicità	8.332,00	1.666,40
Mostre e convegni e relazioni pubbliche	884,00	176,80
Sponsorizzazioni	-	-
Formazione	6.208,62	3.104,31
Spese missione	346,79	173,39

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del T.U., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale;
- di esaminare la proposta di deliberazione e di rinviarne l'adozione a successiva seduta

INDI con successiva ed unanime votazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

